



COMUNE DI ZIMELLA

Provincia di Verona

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 26 novembre 2007

Approvato dalla Provincia di Verona - servizio trasporti traffico e mobilità -

-Unita operativa e trasporto pubblico-

Determinazione dirigenziale n. 1001 dell'11 febbraio 2008

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 25 novembre 2013

Modifica approvata dalla provincia di Verona - servizio trasporti traffico e mobilità -

-Unita operativa e trasporto pubblico-

Determinazione dirigenziale n. 2154 del 30 maggio 2014

SOMMARIO

TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- Articolo 1 Oggetto del regolamento

TITOLO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- Articolo 2 Titoli per l'esercizio del servizio
- Articolo 3 Forme giuridiche di esercizio del servizi

TITOLO III ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

- Articolo 4 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni
- Articolo 5 Idoneità morale
- Articolo 6 Idoneità professionale

TITOLO IV CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

- Articolo 7 Contingenti

TITOLO V RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Articolo 8 Assegnazione delle autorizzazioni
- Articolo 9 Bando di concorso
- Articolo 10 presentazione delle domande
- Articolo 11 Commissione di concorso
- Articolo 12 Titoli valutabili o di precedenza
- Articolo 13 Materie d'esame
- Articolo 14 Validità delle graduatorie
- Articolo 15 Rilascio delle autorizzazioni
- Articolo 16 Durata e validità delle autorizzazioni
- Articolo 17 Inizio del servizio

TITOLO VI TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

- Articolo 18 Trasferibilità per atto tra vivi
- Articolo 19 Trasferibilità per causa di morte del titolare
- Articolo 20 Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio
- Articolo 21 Collaboratore familiare di titolare di autorizzazione

TITOLO VII
OBBLIGHI DIRITTI E DOVERI DEI CONDUCENTI

- Articolo 22 Obblighi dei conducenti
- Articolo 23 Obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio
- Articolo 24 Diritti dei conducenti autovetture in servizio di noleggio
- Articolo 25 Divieti per i conducenti autovetture in servizio di noleggio

TITOLO VIII
CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI
DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO

- Articolo 26 Caratteristiche contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture di servizio da adibire al servizio di noleggio con conducente
- Articolo 27 Controlli sui veicoli
- Articolo 28 Avaria dell'autovettura

TITOLO IX
MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Articolo 29 Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente
- Articolo 30 Trasporto di soggetti portatori di handicap
- Articolo 31 Tariffe e corrispettivi
- Articolo 32 Ferie, assenze, aspettativa
- Articolo 33 Servizi con caratteristiche particolari
- Articolo 34 Vigilanza

TITOLO X
ILLECITI E SANZIONI

- Articolo 35 Sanzioni
- Articolo 36 Sospensione e revoca dell'autorizzazione
- Articolo 37 Decadenza dell'autorizzazione
- Articolo 38 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

TITOLO XI
RECLAMI E QUALITÀ DEL SERVIZIO

- Articolo 39 Reclami
- Articolo 40 Carta della mobilità – Servizi del settore trasporti – noleggio con conducente

TITOLO XII
NORME FINALI

- Articolo 41 Norma finale
- Articolo 42 Abrogazioni di precedenti disposizioni

TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura.
2. il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura è da intendersi definito secondo quanto previsto dalla legislazione di settore vigente.

TITOLO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Articolo 2

TITOLI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. L'esercizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, attraverso bando di pubblico concorso, a persona fisica oppure a persona giuridica in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 3

FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. i titolari delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente possono esercitare la propria attività esclusivamente secondo le forme giuridiche previste nella legislazione di settore vigente e del presente regolamento.
2. il conferimento delle autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi previsti dalla legislazione vigente è consentito previa dimostrazione al comune del possesso dei seguenti requisiti:
 - a) conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare è associato;
 - b) iscrizione dell'organismo alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;
 - c) possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita l'autorizzazione;
 - d) esistenza di un contratto di comodato dell'autovettura registrato a favore dell'organismo cui è conferita l'autorizzazione;
 - e) possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;
 - f) estremi della copertura assicurativa a più conducenti;
3. Il Comune, accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà ad esercitare il diritto di ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio ferma restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente.
4. A tal fine nell'autorizzazione, rilasciata al titolare, saranno annotati gli estremi dell'atto di cui al precedente comma, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.

TITOLO III ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 4

REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi disciplinati dal presente regolamento è necessario:

- a) essere cittadino italiano, ovvero di uno Stato appartenente all'Unione Europea ovvero di altro Stato extra Unione Europea alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di immigrazione;
- b) essere in possesso del requisito dell'idoneità morale di cui al successivo articolo 5;
- c) essere in possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui al successivo articolo 6;
- d) essere iscritto al registro delle imprese presso la CCIAA di Verona;
- e) avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
- f) non avere trasferito l'unica autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
- g) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali previsti dalla legge;
- h) disporre di una sede o di una rimessa sita nel territorio comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.

2. i requisiti di cui ai punti e), g) ed h) devono essere dimostrati prima del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 5

IDONEITÀ MORALE

1. Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:

- a) non sia incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni;
- b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legislazione di settore vigente;
- c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- d) non sia incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione;

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare. In caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:

- a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

Articolo 6

IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione a ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio di Verona, nei modi previsti dalla legislazione di settore vigente e dell'apposito regolamento provinciale ⁽¹⁾o attraverso la titolarità di impresa autorizzata al trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituita.

2. È possibile l'iscrizione al ruolo della Camera di Commercio di Verona per trasferimento da quello di altra camera di commercio.

TITOLO IV CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7

CONTINGENTI

1. Nell'ambito dei contingenti assegnati al Comune secondo quanto previsto dalla vigente legislazione di settore, le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura sono determinate nel numero di 3 (tre).

TITOLO V RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 8

ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le modalità per il rilascio delle autorizzazioni sono stabilite dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento.

2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di autorizzazioni rispetto ai contingenti di cui all'art. 7, il Comune utilizza l'eventuale valida graduatoria esistente o, in mancanza procede ad indire il relativo concorso.

3. Il concorso è indetto entro 6 mesi dalla data in cui si è verificata, per qualsiasi motivo, la disponibilità di autorizzazioni.

Articolo 9

BANDO DI CONCORSO

1. il bando di concorso deve prevedere:

- a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione a pubblico concorso;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione della stessa, gli eventuali documenti da produrre;

⁽¹⁾ il periodo seguente è aggiunto in adeguamento a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della legge 11/08/2003, n. 218, con Determinazione di approvazione n. 3287 del 15/06/2007 del Dirigente trasporti traffico e mobilità della Provincia di Verona.

- d) l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali, a parità di punteggio;
- e) le materie d'esame;
- f) il punteggio previsto per la valutazione dei titoli e il punteggio riservato alla prova d'esame;
- g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
- h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

2. Il bando è pubblicato all'Albo Pretorio e sui siti web del Comune e della Provincia. Il bando è inoltre trasmesso alle associazioni di categoria previste dalla legislazione vigente, così come individuate dalla Camera di Commercio di Verona.

Articolo 10

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni devono essere presentate al Sindaco, in carta resa legale, e in essa devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza del richiedente. Alla domanda deve essere allegata fotocopia di un documento d'identità del richiedente.

2. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi di legge, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari.

3. La dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, ai punti e), g) ed h) è richiesta all'interessato prima del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 11

COMMISSIONE DI CONCORSO

1. Per l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 9 del presente regolamento, la Giunta Comunale nomina apposita commissione di concorso.

2. La commissione è composta dal responsabile del servizio competente, o suo delegato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle discipline previste per la prova d'esame, di cui uno esterno all'Amministrazione. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale. La commissione è convocata con avviso inviato almeno otto giorni prima della data di riunione e si ritiene validamente costituita con la presenza di tutti i membri.

3. La commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione e provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.

4. La commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicato agli interessati a mezzo raccomandata A.R. inviata al domicilio indicato nella domanda.

5. Alle prove d'esame e alle valutazioni devono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

6. La commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di precedenza, e la trasmette alla unità organizzativa comunale competente per i provvedimenti conseguenti.

Articolo 12

TITOLI VALUTABILI O DI PRECEDENZA

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili, in ordine decrescente di punteggio:
 - a) l'anzianità di esercizio in qualità di titolare del servizio di taxi o di noleggio con conducente, fino al limite di anni sei;
 - b) l'anzianità di servizio in qualità di conducente non titolare, collaboratore familiare o di sostituto alla guida di autovettura regolarmente adibita a servizio taxi o noleggio con conducente, fino al limite di anni sei;
 - c) la qualità di socio di consorzi tra imprese costituiti per l'esercizio di attività di noleggio;
 - d) il titolo di studio;
 - e) le idoneità all'esercizio di servizi di taxi o noleggio con conducente con autovettura precedentemente conseguiti in altri concorsi;
 - f) la condizione di autista di azienda di trasporto pubblico di linea per almeno cinque anni;
2. Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli di precedenza:
 - i carichi di famiglia;
 - il possesso della residenza nel Comune di Zimella.
3. In caso di ulteriore situazione di parità di punteggio tra i candidati l'ufficio dovrà procedere a sorteggio per l'assegnazione dell'autorizzazione.
4. il punteggio massimo conseguibile con la valutazione dei titoli deve essere uguale al punteggio massimo ottenibile a seguito dell'esame.

Articolo 13

MATERIE D'ESAME

1. L'esame consisterà in un colloquio nelle materie sotto elencate:
 - a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea (noleggio con conducente con autovettura);
 - b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici della Provincia, con particolare riferimento al territorio di questo Comune e limitrofo;
2. L'autorizzazione può essere rilasciata solo nel caso che i candidati vincitori abbiano ottenuto almeno il 70 % del punteggio massimo conseguibile con la prova d'esame.

Articolo 14

VALIDITÀ DELLE GRADUATORIE

1. Le graduatorie hanno validità di due anni dalla data di approvazione.

Articolo 15

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il Responsabile del Servizio competente, entro 30 giorni dalla formulazione definitiva della graduatoria da parte della commissione, ove il regolamento comunale dei procedimenti amministrativi non preveda diversamente, provvede ad approvare la graduatoria, dando alla stessa l'opportuna pubblicità; gli interessati entro 90 giorni, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 1, punti e), g) ed h) dell'articolo 4 del presente regolamento.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 giorni dalla dimostrazione del possesso dei requisiti suddetti.

Articolo 16

DURATA E VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni sono valide a tempo indeterminato e sono sottoposte a controllo triennale da avviarsi d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale, al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
Tale controllo può essere effettuato anche prima del termine indicato, qualora se ne ravveda la necessità.

Articolo 17

INIZIO DEL SERVIZIO

1. L'autorizzazione assegna un termine non superiore ad un mese per l'inizio obbligatorio del servizio
2. Detto termine può essere prorogato, su motivata richiesta dell'intestatario, una sola volta per un ulteriore mese.

TITOLO VI

TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

Articolo 18

TRASFERIBILITA' PER ATTO TRA VIVI

1. Il trasferimento di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è concesso dal comune limitatamente ai casi previsti dalla legislazione vigente.
2. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui alla legislazione di settore deve essere dimostrata dal titolare per mezzo di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie competenti territorialmente in tal caso i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro 10 giorni dalla data del certificato medico, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.

Articolo 19

TRASFERIBILITÀ PER CAUSA DI MORTE DEL TITOLARE

1. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita secondo quanto previsto dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento.
2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al Comune il decesso del titolare entro centottanta giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:
 - a) La volontà di uno degli eredi suddetti, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
 - b) La volontà di tutti gli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto, purché iscritto nel ruolo dei conducenti e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire agli altri l'autorizzazione;
 - c) Gli eredi minori dei titolari di autorizzazione possono avvalersi della facoltà di farsi sostituire fino al raggiungimento della maggiore età da idonea persona, purché iscritta nel ruolo dei conducenti e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, secondo quanto previsto dalla legislazione di settore vigente.
3. La mancata comunicazione di cui al precedente comma 2 o il mancato subentro nei termini previsti dalla legislazione di settore vigente, viene considerato come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
4. I soggetti subentranti o i sostituti dell'erede minore devono presentare al Comune, entro il termine di 90 giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 4.
5. In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Articolo 20

SOSTITUZIONE ALLA GUIDA DELL'AUTOVETTURA DA NOLEGGIO

1. La sostituzione temporanea alla guida avviene secondo le modalità previste dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida al Comune, in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli previsti dalla legislazione di settore vigente, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione.
3. Il titolare di autorizzazione per il servizio da noleggio può sempre avvalersi, per l'esercizio del servizio, di personale dipendente.

Articolo 21

COLLABORATORE FAMILIARE DI TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari conformemente a quanto previsto dal codice civile, dalla legislazione di settore e dal presente regolamento.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente nell'impresa familiare.
3. In conformità a quanto disposto, la volontà di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura deve essere comunicato al Comune, anche mediante apposita autodichiarazione attestante la sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a) il lavoro del collaboratore deve essere prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
 - b) l'impresa familiare deve risultare regolarmente costituita presso la CCIAA;
 - c) il collaboratore deve godere di posizione regolare rispetto alla normativa antimafia;
 - d) il collaboratore deve risultare in possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - e) il collaboratore deve risultare in possesso di patente, di certificato di abilitazione professionale e di iscrizione nel ruolo conducenti;
 - f) il collaboratore non deve avere in corso procedure di fallimento, ovvero deve dimostrare l'intervenuta riabilitazione;
 - g) il contratto di copertura assicurativa deve risultare esteso anche al collaboratore familiare.
4. Dopo la verifica del possesso dei requisiti necessari, il Comune rilascia apposito nulla osta e lo annota nell'autorizzazione.
5. La sussistenza dei suddetti requisiti è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di qualcuno di essi comporta la revoca del nulla osta rilasciato dal Comune.

TITOLO VII OBBLIGHI DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Articolo 22

OBBLIGHI DEI CONDUCENTI

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:
 - a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve, ovvero quello più economico, nel recarsi al luogo indicato o convenuto;
 - c) caricare ed assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l'autovettura; in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffa deliberati dal Comune;

- d) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso risulti pericoloso; del diniego il conducente deve fornire espressa motivazione; tale motivazione deve essere successivamente fornita, in forma scritta, al Comune;
- e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- f) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- g) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso, nonché l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta della Polizia Locale e degli altri soggetti competenti in materia di vigilanza;
- h) indossare, durante il servizio, un abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- i) mantenere un comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di autorizzazione;
- j) giornalmente, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di ventiquattro ore all'Ufficio di Polizia Locale;
- k) trasportare animali al seguito dei passeggeri, nei termini previsti dalla legislazione di settore vigente; un solo animale domestico di piccola taglia può essere tenuto in grembo dal passeggero; i cani accompagnatori dei non vedenti debbono essere trasportati gratuitamente;
- l) trasportare anche persone ammalate, purché il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l'ammalato non è afflitto da malattie infettive e diffuse. In caso di successivo accertamento contrario, l'autovettura dovrà essere sottoposta a disinfezione secondo le modalità previste dal Comune;
- m) dare immediata comunicazione scritta al Comune in caso di sinistro;
- n) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune, documentandolo con copia di ricevuta appositamente rilasciata dal Comune se titolare;
- o) comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica.

Articolo 23

OBBLIGHI SPECIFICI PER L'ESERCENTE IL SERVIZIO DI NOLEGGIO

1. Oltre agli obblighi di cui all'articolo precedente, l'esercente il servizio di noleggio con conducente con autovettura ha l'obbligo di:
 - a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo cause di forza maggiore documentate e accertate dal Comune;
 - b) comunicare entro quindici giorni al Comune l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare relativa annotazione sull'autorizzazione;
 - c) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro quarantotto ore al Comune ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.

Articolo 24

DIRITTI DEI CONDUCENTI AUTOVETTURE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO

1. I conducenti di autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:
 - a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
 - b) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50 % dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;

Articolo 25

DIVIETI PER I CONDUCENTI AUTOVETTURE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO

1. è fatto divieto ai conducenti di autovetture in servizio di noleggio di:
 - a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in caso di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
 - d) fumare all'interno dell'abitacolo e mangiare durante la corsa;
 - e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
 - f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
 - g) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia e dalla legislazione di settore vigente;
 - h) tenere verso i clienti e i colleghi comportamenti scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
 - i) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
 - j) trasportare animali di loro proprietà;
 - k) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea, anche se munita di patente idonea, durante l'esercizio del servizio;
 - l) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita formale autorizzazione rilasciata dal Comune;
2. Oltre ai divieti di cui al comma 1, è vietato stazionare l'autovettura in servizio di noleggio sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificamente autorizzati ai sensi della legislazione di settore vigente.

TITOLO VIII
CARATTERISTICHE CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI
DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Articolo 26

CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. le autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere conformi allo standard sulle emissioni inquinanti Euro 3, o superiore, o essere alimentate con metano o GPL. Viene fatta eccezione per le vetture adibite a servizio di noleggio con conducente immatricolate come autovetture d'epoca o di interesse storico e collezionistico; annualmente, in sede di verifica delle tariffe, il Comune stabilisce, eventualmente, standard sulle emissioni inquinanti superiori a quelle precedentemente previste;
- c) avere idonea agibilità e almeno tre porte;
- d) avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valigie;
- e) essere omologate per non meno di quattro posti escluso il conducente.

2. in aggiunta alle caratteristiche di cui al comma 1, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono rispettare quanto prescritto dalla legislazione di settore vigente; devono inoltre:

- a) presentare una colorazione tale da non ingenerare nell'utente alcuna possibilità di confondere la vettura adibita a servizio di noleggio con conducente con una vettura adibita al servizio di taxi;
- b) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione.

Articolo 27

CONTROLLI SUI VEICOLI

1. Oltre alle verifiche e ai controlli previsti dalla legislazione di settore vigente, il Comune può, in ogni momento, procedere al controllo dei veicoli al fine di verificare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dell'art. 26 del presente regolamento. Per l'esercizio di tali controlli il Comune può avvalersi della Polizia Locale.

2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dal Comune a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni previste. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate ed accertate, il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione.

3. Il comune in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

Articolo 28

AVARIA DELL'AUTOVETTURA

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbono essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato sino al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

TITOLO IX MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 29

STAZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene secondo quanto previsto dalla legislazione di settore vigente.
2. Nei pressi della fermata principale del servizio di trasporto pubblico con pullman di linea di ciascuna delle quattro località che compongono il comune è alzato un cartello di consistenza durevole su cui viene indicato il servizio e il modo per accedervi. Nell'allegato A si fissano i luoghi in cui è posto il cartello.
3. Le spese per la posa dei cartelli e per la loro manutenzione e l'incombenza di tenere aggiornato il cartiglio delle indicazioni sono a carico dei titolari di autorizzazione al servizio di noleggio di autovettura con conducente.

Articolo 30

TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

1. I servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa parte di accesso il simbolo di accessibilità previsto dalla legislazione di settore vigente.

Articolo 31

TARIFFE E CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono determinati dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimo e massimo stabiliti annualmente dal Comune con provvedimento espresso, in base a criteri determinati dalla legislazione di settore vigente.
2. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto deliberate dall'autorità competente devono essere espone in mondo ben visibile e leggibile all'interno della vettura in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in più lingue.

Articolo 32

FERIE, ASSENZE, ASPETTATIVA

1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di trenta giorni, da usufruire anche in periodi frazionati. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni consecutivi, l'interessato deve darne comunicazione scritta, con anticipo di almeno quindici giorni rispetto all'inizio del periodo di ferie, al Comune, che può rinviarne la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.
2. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Ai fini della cessione dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.

Articolo 33

SERVIZI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI

1. I titolari di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (ad esempio comuni per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, ecc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote.
2. Il contenuto delle convenzioni di cui al comma precedente non può in nessun caso contravvenire alle disposizioni della legislazione di settore vigente e del vigente regolamento, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche specifiche dei servizi.
3. Copia delle convenzioni stipulate deve essere inviata al Comune, che dovrà adottare i necessari provvedimenti in caso di contrasto con le norme vigenti.
4. I titolari di autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.

Articolo 34

VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento viene esercitata secondo quanto previsto dalla legislazione di settore vigente.

TITOLO X ILLECITI E SANZIONI

Articolo 35

SANZIONI

1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dalla normativa di settore e dalla normativa sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 36

SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata secondo quanto prescritto dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento.
2. E' facoltà del Comune sospendere la licenza o l'autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti all'articolo 5 del presente regolamento.
3. Nel periodo di sospensione dell'autorizzazione essa deve essere riconsegnata al Comune, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.
4. La revoca viene comunicata al competente Dipartimento Trasporti Terrestri (ex M.C.T.C.) per l'adozione dei provvedimenti relativi alla carta di circolazione.

Articolo 37

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti;
2. Il Comune, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
 - b) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'articolo 19 del presente regolamento;
 - c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
 - d) mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a sessanta giorni senza comunicazione al Comune secondo quanto prescritto dall'art. 23, comma 1, lettera c) del presente regolamento;
 - e) quanto il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli articoli 19 e 20 del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dagli stessi articoli.
3. La decadenza viene comunicata al competente Dipartimento Trasporti Terrestri (ex M.C.T.C.) per l'adozione dei provvedimenti relativi alla carta di circolazione.

Articolo 38

CONSEGUENZE DELLA SOSPENSIONE, REVOCA, RINUNCIA O DECADENZA

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO XI RECLAMI E QUALITÀ DEL SERVIZIO

Articolo 39

RECLAMI

1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato, utilizzando appositi moduli a ricalco, su schema predisposto dal Comune.
2. I moduli sono consegnati al titolare dell'autorizzazione raggruppati in fascicoli, convalidati dal Comune, e devono essere tenuti a bordo di ciascuna autovettura, e presso la rimessa del titolare dell'autorizzazione.
3. Ciascun modulo conservato a bordo porta stampigliato il numero dell'autorizzazione rilasciata al titolare.
4. L'originale del modulo va consegnato al Comune attraverso il servizio postale, oppure può essere depositato all'ufficio dei Vigili Urbani.
5. Il Comune entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.
6. Un estratto delle norme di cui al presente articolo deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe ed essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la rimessa del vettore.

Articolo 40

CARTA DELLA MOBILITA' – SERVIZI DEL SETTORE TRASPORTI – NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA

1. In applicazione della legislazione di settore vigente, la Provincia fissa gli standard qualitativi di riferimento ed il Comune attiva periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per verificare gli elementi indicatori della qualità secondo lo schema di massima allegato sub b).
2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.
3. In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, la Provincia provvede alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard); al Comune spetta la verifica della qualità del servizio fornito e la comparazione con il livello di servizio misurato o percepito: i risultati di tale verifica devono essere adeguatamente pubblicizzati ed opportuni provvedimenti correttivi possono essere intrapresi in sede di emanazione del provvedimento annuale relativo alle tariffe.

TITOLO XII NORME FINALI

Articolo 41

NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.

Articolo 42

ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente Regolamento comunale di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 117 del 23 ottobre 1989 "Approvazione Regolamento servizio pubblico di noleggio da rimessa..." nonchè le deliberazioni del consiglio comunale n. 125 del 30 agosto 1990 "Regolamento per il servizio pubblico di noleggio da rimessa. Art. 3 Fissazione numero, tipo, caratteristiche" e n. 29 del 29 aprile 1991 "Regolamento servizio pubblico di noleggio da rimessa. Art. 6. Provvedimenti relativi" e tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO:

Elenco dei siti in cui viene indicato, con cartello durevole, il servizio di noleggio di autovettura con conducente di cui tratta l'art. 29:

Sito di posizionamento del cartello	N° posti	Altre indicazioni
S. Stefano: Via Martiri della Libertà di fronte alla sede municipale	1	Fermata principale pullman di linea
Zimella: Via Stazione di fronte all'attuale civico n. 30 (Soga Bortolino)	1	Fermata principale pullman di linea diretto a Cologna Veneta
Bonaldo: Via Marcabella presso il parco giochi di Bonaldo	1	Fermata principale pullman di linea
Volpino: Via Chiesa Volpino presso il sagrato della Parrocchiale	1	Fermata principale pullman di linea

• ALLEGATO “B” AL REGOLAMENTO:

Carta dei Servizi – Settore Trasporti – Servizio taxi e noleggio con autovettura con conducente

Fattore-base	Indicatore	Unità di misura	Misura
Sicurezza del viaggio	Incidentalità	N° incidenti/km	Rilev.
	Vetustà	% auto < 4 anni	Rilev.
	Dispositivi aggiuntivi (ABS, estintori, etc.)	% auto dotate	Rilev.
Sicurezza patrimoniale	Percezione clienti	% soddisfatti	Sond.
	Entità del fenomeno	% furti/viaggiatori	Rilev.
	Posteggi taxi controllati da forze dell'ordine	% posteggi sul totale	Rilev.
Regolarità e puntualità del servizio	Percezione clienti	% soddisfatti	Sond.
	Frequenza	gg. servizio/anno	Rilev.
	Ritardo sul tempo dichiarato del prelievo	% < 5 minuti	Rilev.
Pulizia e igiene	Rapporto taxi/abitanti	N° taxi/abitanti	Rilev.
	Corsie riservate taxi	% km/km tot.	Rilev.
	Percezione clienti	% soddisfatti	Sond.
Comfort di viaggio	Carrozzeria in ordine	% auto/tot	Rilev.
	Interni in ordine	% auto/tot	Rilev.
	Percezione clienti	% soddisfatti	Sond.
Servizi aggiuntivi a bordo	Climatizzazione	% auto/tot	Rilev.
	Spazio medio a disposizione	N° medio posti/auto	Rilev.
	Percezione clienti	% soddisfatti	Sond.
Servizi per disabili e anziani	Pagamento con carta di credito o bancomat	% auto/tot	Rilev.
	Telefono	% auto/tot	Rilev.
	Fax e computer	% auto/tot	Rilev.
Informazione alla clientela	Collegamento a banche dati	% auto/tot	Rilev.
	Percezione clienti	% soddisfatti	Sond.
	Accessibilità a disabili e anziani	% auto/tot	Rilev.
Aspetti relazionali - comportamentali	Percezione clienti	% soddisfatti	Sond.
	Trasparenza tariffe e supplementi	% auto con tariffa m.lingue	Rilev.
	Linee telefoniche a disposizione	N° linee	Rilev.
Aspetti relazionali - comportamentali	Indicazioni sui posteggi	N° indicatori/m	Rilev.
	Percezione clienti	% soddisfatti	Sond.
	Percezione livello di presentabilità	% soddisfatti	Sond.
Aspetti relazionali - comportamentali	Percezione livello di riconoscibilità	% soddisfatti	Sond.
	Percezione livello di comportamento	% soddisfatti	Sond.

	Conoscenza lingue straniere	N° autisti poliglotti/tot	Rilev.
	Percezione clienti	% soddisfatti	Sond.
Livello di servizio sportello	Tempi di attesa al telefono	% < 3 min.	Rilev.
	Tempi di attesa ai posteggi	% < 5 min.	Rilev.
	Percezione clienti	% soddisfatti	Sond.
Grado integrazione modale	Posteggi taxi presso stazioni ferroviarie	% stazioni con posteggi taxi	Rilev.
	Posteggi da rimessa presso stazioni ferroviarie	% stazioni con posteggi da rimessa	Rilev.
	Posteggi taxi presso porti	% porti con posteggi taxi	Rilev.
	Posteggi da rimessa presso porti	% porti con posteggi da rimessa	Rilev.
	Posteggi taxi presso aeroporti	% aeroporti con posteggi taxi	Rilev.
Attenzione all'ambiente	Auto dotate di marmitta catalitica	% auto/tot	Rilev.
	Frequenza dei controlli di emissione gas di scarico	N° per anno	Rilev.